DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA

Art. 14

Confezioni di specialità medicinali in carattere Braille

Fermo restando l'obbligo per le aziende farmaceutiche di mettere in produzione, a partire dal 1 gennaio 1998, confezioni di specialita' medicinali conformi al disposto dell'articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' consentito fino al 31 dicembre 1999 l'impiego non esclusivo di materiale di confezionamento privo delle indicazioni in caratteri Braille.

Versione in vigore dal 4 novembre 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia sanitaria
Estremi	Legge 14 ottobre 1999, n. 362
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-sanitaria/art-14-confezioni-di-specialita-medicinali-in-carattere-braille

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it